

# Lombardia

È stata elaborata dagli esperti, il 30 gennaio 2003, una bozza tecnica di Statuto non ancora esaminata dal Consiglio.

## BOZZA DI ARTICOLATO STATUTARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA

### TITOLO III

#### La sussidiarietà e le Autonomie locali

##### Art. 18

###### *Autonomie locali - Disposizioni di principio*

1. La Regione riconosce e promuove l'esercizio da parte degli Enti locali di ogni funzione necessaria a soddisfare le esigenze dei propri territori e delle proprie comunità in armonia col principio di sussidiarietà.
2. Con legge regionale è attribuito o delegato a Comuni, Province e **Comunità montane** l'esercizio di ogni funzione regionale di interesse esclusivamente locale. La Regione favorisce l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative proprie degli Enti locali o ad esse delegate.
3. In armonia con i principi di adeguatezza e di differenziazione, la Regione può con legge attribuire o delegare l'esercizio di una determinata funzione regionale anche ad un singolo o ad un limitato numero di Enti locali.
4. La Regione assicura i necessari mezzi finanziari e le adeguate dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali.
5. La Regione riserva alla propria competenza solo quelle materie che richiedono di essere amministrate unitariamente.
6. La Regione individua con legge gli strumenti per l'esercizio diretto delle funzioni delegate agli Enti locali o loro proprie nel caso di prolungata inerzia, fissandone i presupposti e nel rispetto di adeguate garanzie procedurali.

### PARTE III

#### Il rapporto con gli Enti locali

##### Art. 62/ A

###### *Il Consiglio delle Autonomie locali*

1. Il Consiglio delle Autonomie è l'organo di rappresentanza regionale degli Enti locali e di raccordo tra gli Enti locali e la Regione. Nei rapporti fra Regione ed Enti locali costituisce la sede privilegiata di concertazione, consultazione, collaborazione e partecipazione.
2. Il Consiglio delle Autonomie è composto da N. membri
3. Ogni Consiglio provinciale elegge un rappresentante.
4. Tutti i Consigli comunali partecipano su base provinciale all'elezione di due membri, eletti fra i Sindaci dei Comuni stessi, in modo che per ogni Provincia almeno un eletto sia Sindaco di un Comune con meno di quindicimila abitanti.
5. I Sindaci dei capoluoghi di Provincia e i Presidenti di Provincia sono membri di diritto.
6. Con legge regionale può disciplinarsi la partecipazione di esperti ed Assessori regionali interessati all'oggetto della discussione.
7. I componenti di diritto decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia e vengono sostituiti da coloro che subentrano nella medesima carica. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.
8. Nella prima seduta il Consiglio delle Autonomie locali elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Ufficio di Presidenza.
9. Il Consiglio delle Autonomie approva un proprio regolamento interno per la cui adozione e modifica è richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti
10. Il regolamento interno può prevedere l'istituzione di articolazioni interne al Consiglio.
11. L'organo rimane in carica per l'intera durata della legislatura.

##### Art. 63/A

1. Il Consiglio delle Autonomie esprime il proprio parere su espressa richiesta del Consiglio regionale o della Giunta.
  2. Il parere del Consiglio delle autonomie è obbligatorio nelle seguenti materie:
    - l'approvazione della legge finanziaria e di bilancio;
    - l'adozione di ogni atto di programmazione regionale;
    - l'attribuzione e la delega di funzioni agli Enti locali e la loro modifica;
    - l'istituzione di enti e agenzie regionali;
    - la variazione delle circoscrizioni comunali;
    - la modifica dello Statuto.
- Il Consiglio deve esprimere il proprio parere entro quaranta giorni dalla richiesta; decorso tale termine si prescinde da essi.

## **Art. 62/B**

### *Il Consiglio delle Autonomie*

1. Il Consiglio delle Autonomie è organo di alta consultazione e confronto politico delle autonomie territoriali, funzionali e sociali in cui si esprimono le comunità lombarde con le istituzioni della Regione e con le rappresentanze delle comunità lombarde in seno alla Commissione di cui all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

2. La composizione e le funzioni del Consiglio sono stabilite dal presente Statuto e dalla legge regionale. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati con regolamento approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio medesimo, nel rispetto dello Statuto e della legge regionale.

3. La legge regionale definisce le risorse complessive destinate agli uffici di supporto al Consiglio, assicurando che esso disponga di mezzi sufficienti a dare pubblicità, anche a mezzo stampa, della propria attività e che si possa avvalere di personale di provenienza regionale e locale e di esperti esterni. La legge regionale prevede altresì la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia degli atti del Consiglio.

## **Art.63/B**

### *Composizione del Consiglio*

Art. B/1 (Modello Conferenza delle Autonomie)

1. Il Consiglio delle Autonomie è composto da:

- a) un rappresentante di ciascun Comune capoluogo di Provincia;
- b) i Presidenti di Provincia o da un loro rappresentante;
- c) i Presidenti di ANCI Lombardia, UPL e della **delegazione regionale dell'UNCCEM**;
- d) il Presidente dell'Unione regionale CCIAA;
- e) i Presidenti delle CCIAA regionali;
- f) otto rappresentanti di Comuni con più di 15.000 abitanti;
- g) dodici rappresentanti di Comuni con meno di 15.000 abitanti;
- h) quattro rappresentanti di **Comunità montane**;
- i) tre Rettori di Università lombarde, eletti dalla conferenza dei Rettori delle Università della Lombardia;
- j) tre rappresentanti delle istituzioni scolastiche regionali.

2. I membri di cui alle lettere f-j del comma precedente sono eletti dalle rispettive assemblee, secondo le previsioni della legge regionale di cui all'art. 62/B, comma 2.

3. Agli effetti del presente titolo/capo/sezione, i Comuni sono rappresentati dai Sindaci, le Province e le **Comunità montane** dai Presidenti e le istituzioni scolastiche dai Dirigenti scolastici, salvo che le rispettive norme di organizzazione attribuiscono ad un diverso organo la funzione di rappresentanza nel Consiglio delle Autonomie.

4. Hanno diritto di intervento e parola nelle riunioni del Consiglio il Presidente della Regione, il Vicepresidente e l'Assessore competente in materia di Enti locali, gli Assessori regionali competenti per le materie all'ordine del giorno ed i Consiglieri firmatari o Relatori delle proposte di leggi o altri atti all'ordine del giorno, nonché i membri della Commissione di cui all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che rappresentino Enti locali del territorio della Lombardia.

In alternativa: sostituire a "rappresentanti" "Sindaci"/ "Presidenti delle Province" oppure "Presidenti dei Consigli comunali/provinciali" oppure "Dirigenti scolastici" o "Presidenti dei Consigli di Istituto"

Art. B/2 - **Composizione del Consiglio** (Modello toscana: solo Enti locali) Il Consiglio delle Autonomie è composto da:

- a) i Presidenti delle Province;
- b) 2 Presidenti di Consigli provinciali;
- c) i Sindaci dei Comuni capoluogo;
- d) 23 Sindaci di Comuni non capoluogo;
- e) 2 Presidenti di Consigli comunali;
- f) 3 presidenti di **Comunità montane**.

2. I membri di cui alle lettere b-d-e-f sono eletti dalle rispettive assemblee, secondo quanto stabilito dalla legge di cui all'art. 62/B, comma 2.

3. Hanno diritto di intervento e parola nelle riunioni del Consiglio il Presidente della Regione, gli Assessori regionali, i Presidenti di ANCI Lombardia, UPL e **delegazione regionale dell'UNCCEM**, nonché i Consiglieri regionali, nonché i membri della Commissione di cui all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che rappresentino Enti locali del territorio della Lombardia.

Art. B/3 - **Composizione del Consiglio** (Modello CNEL, con partecipazione delle autonomie sociali)

1. Il Consiglio delle Autonomie è composto da:

- a) un rappresentante di ciascun Comune capoluogo di Provincia;
- b) un rappresentante di ciascuna Provincia;
- c) i Presidenti delle CCIAA regionali;
- d) sei rappresentanti di Comuni con più di 15.000 abitanti;
- e) dieci rappresentanti di Comuni con meno di 15.000 abitanti;
- f) due rappresentanti di **Comunità montane**;
- g) due Rettori di Università lombarde, eletti dalla conferenza dei Rettori delle Università della Lombardia;
- h) due rappresentanti delle istituzioni scolastiche regionali;

- i) sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
- j) tre rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e di volontariato (eventualmente anche: tutela dei consumatori e dell'ambiente).

2. I membri di cui alle lettere d-e-f-g-h del comma precedente sono eletti dalle rispettive assemblee, secondo quanto stabilito dalla legge di cui all'art. 62/B, comma 2. La medesima legge disciplina l'individuazione delle associazioni che concorrono all'elezione dei membri di cui alle lettere i-j del comma precedente, garantendo che il voto di ciascuna di esse sia proporzionato alla rappresentatività ed all'importanza dell'attività della medesima.

In alternativa: I membri di cui ai commi i-j sono designati dalle associazioni indicate dalla legge di cui all'art. 62/B, comma 2, che le determina in ragione della rappresentatività e dell'importanza dell'attività della medesima.

3. Agli effetti del presente titolo/capo/sezione, i Comuni sono rappresentati dai Sindaci, le Province e le **Comunità montane** dai Presidenti e le istituzioni scolastiche dai Dirigenti scolastici, salvo che le rispettive norme di organizzazione attribuiscono ad un diverso organo la funzione di rappresentanza nel Consiglio delle Autonomie.

4. Hanno diritto di intervento e parola nelle riunioni del Consiglio il Presidente della Regione, il Vicepresidente e l'Assessore competente in materia di Enti locali, gli Assessori regionali competenti per le materie all'ordine del giorno ed i Consiglieri firmatari o Relatori delle proposte di legge all'ordine del giorno, nonché i membri della Commissione di cui all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che rappresentino Enti locali del territorio della Lombardia.

### **Art. 64/B** Funzioni del Consiglio

*(Modello di Consiglio "forte")*

1. Il Consiglio delle Autonomie esprime il proprio parere sui seguenti atti, prima dell'approvazione degli stessi:

- a) leggi di revisione statutaria;
- b) bilanci preventivi e consuntivi;
- c) atti di programmazione e pianificazione;
- d) accordi di programma, intese istituzionali ed atti di programmazione negoziata in genere;
- e) leggi e regolamenti in tema di bilancio e finanze regionali, conferimento e disciplina di funzioni alle autonomie, nonché trasferimenti di risorse alle medesime, istituzione di enti ed agenzie regionali, organizzazione territoriale locale;
- f) atti regionali inerenti gli indirizzi fondamentali della rappresentanza della Regione Lombardia in seno alla Commissione di cui all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

In alternativa. sostituire il primo periodo come segue: Gli organi regionali chiedono al Consiglio delle Autonomie un parere sui seguenti atti, dopo l'approvazione e prima della pubblicazione degli stessi:...

2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere, anche proponendo modifiche ed emendamenti, nel termine di 45 giorni, trascorsi i quali si intende espresso parere positivo.

3. In caso di parere negativo su atto di competenza del Consiglio regionale, ad eccezione delle leggi di cui alla lettera a) del precedente comma, l'atto deve essere approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In alternativa. sostituire il secondo periodo come segue: in caso di parere negativo e con l'eccezione degli atti di cui alla lettera a) del precedente comma, l'atto deve essere approvato nuovamente dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale.

4. La legge regionale di cui all'art. 62/B, comma 2, disciplina i casi di urgenza straordinaria in cui il termine di cui al comma precedente può essere ridotto o il parere può essere richiesto dopo l'approvazione dell'atto.

5. Il Consiglio può formulare proposte ed osservazioni in riferimento agli atti ed alle materie di cui al comma 1 ed esercita altresì le ulteriori funzioni stabilite dalla legge regionale di cui al comma 2 dell'art. 62/B.

*(Modello di Consiglio "debole")*

1. Il Consiglio delle Autonomie esprime pareri sui seguenti atti, di propria iniziativa o su richiesta dell'organo competente per l'approvazione degli stessi:

- a) bilanci preventivi e consuntivi;
- b) atti di programmazione e pianificazione;
- c) accordi di programma, intese istituzionali ed atti di programmazione negoziata in genere di cui sia parte la Regione;
- d) leggi e regolamenti in tema di bilancio e finanze regionali, conferimento e disciplina di funzioni alle autonomie, nonché trasferimenti di risorse alle medesime, istituzione di enti ed agenzie regionali, organizzazione territoriale locale.

3. La legge regionale di cui all'art. 62/B, comma 2 indica i casi in cui il parere del Consiglio delle Autonomie è obbligatorio, i termini per l'adozione dello stesso e le eventuali conseguenze del medesimo sul procedimento di approvazione dell'atto che ne è oggetto.